



MINISTERO DELL'ISTRUZIONE E DEL MERITO

UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER IL LAZIO



Istituto Comprensivo Statale "Frosinone 3"

Se vuoi vincere, corri da solo, se vuoi andare lontano, cammina insieme.



Via Fosse Ardeatine, 14 – 03100 Frosinone – 0775/2656845–6846–6847–6850–6849–6852–6853–6856
C.M. FRIC86000R – C. F. 92064510602

e-mail: fric86000r@istruzione.it – fric86000r@pec.istruzione.it
www.comprensivofrosinone3.edu.it



REGOLAMENTO DEL PERCORSO AD INDIRIZZO MUSICALE

Deliberato nella riunione del Collegio dei Docenti del 20 dicembre 2022.

Approvato nella seduta del Consiglio d'Istituto del 20 dicembre 2022.

INTRODUZIONE

Il presente regolamento è redatto tenendo conto degli ordinamenti vigenti in materia di insegnamento dello strumento musicale nella scuola secondaria di I grado, con particolare riferimento al Decreto Interministeriale 1° luglio 2022, n. 176 - Disciplina dei percorsi a indirizzo musicale delle scuole secondarie di primo grado.

Il citato decreto n. 176/2022 prevede una nuova e organica disciplina sui suddetti percorsi che, a partire dal 1° settembre 2023, andranno a sostituire gli attuali corsi delle scuole secondarie di primo grado a indirizzo musicale (cd. SMIM) di cui al decreto ministeriale 6 agosto 1999, n. 201.

I percorsi a indirizzo musicale, così come ridefiniti dal Decreto Interministeriale 176/2022, entrano in vigore dall'anno scolastico 2023/2024 per le classi prime.

Le seconde e le terze classi già funzionanti, potranno adottare l'organizzazione oraria di cui all'art.1 del presente regolamento, in quanto compatibile anche con quanto previsto ai sensi del D.M. 201/1999.

Normativa precedente:

- D.M. 03 agosto 1979 "Corsi Sperimentali ad orientamento musicale";
- D.M. del 13 Febbraio 1996 "Nuova disciplina della sperimentazione nelle scuole medie ad indirizzo musicale";
- D.M. del 6 agosto 1999 n. 235 "Riconduzione ad ordinamento dei corsi sperimentali ad indirizzo musicale nella scuola media ai sensi della legge 124/1999, art. 11, comma 9";
- D.M. del 6 agosto 1999 n. 201 "Corsi ad indirizzo Musicale nella scuola Media - Riconduzione ad Ordinamento - Istituzione classe di concorso di strumento musicale nella scuola media";
- D.P.R. n. 89 del 20 marzo 2009 "Revisione dell'assetto ordinamentale, organizzativo e didattico della scuola dell'infanzia e del primo ciclo di istruzione ai sensi dell'articolo 64, comma 4, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133".
- Nota 1391 del 18 febbraio 2015 - Risposta al quesito USR Piemonte su costituzione dei corsi ad indirizzo musicale.
- Decreto legislativo n. 60/2017 art.5

PREMESSA

I percorsi a indirizzo musicale, istituiti con il Decreto Interministeriale 1° luglio 2022, n. 176, Disciplina dei percorsi a indirizzo musicale delle scuole secondarie di primo grado, costituiscono parte integrante del Piano Triennale dell'Offerta Formativa dell'istituzione scolastica, in coerenza con il curricolo di istituto.

Per gli alunni iscritti ai percorsi a indirizzo musicale l'insegnamento dello strumento costituisce parte integrante dell'orario annuale personalizzato e concorre alla determinazione della validità dell'anno scolastico ai fini dell'ammissione alla classe successiva o agli esami di Stato.

"La pratica individuale, in combinazione con quella corale e strumentale d'insieme, consente di interiorizzare i valori alla base dei grandi principi transdisciplinari che investono la scuola italiana, quali le pratiche inclusive, il contrasto alla dispersione scolastica, la prevenzione alle azioni di bullismo, il recupero dell'individualità del soggetto che pensa e che comunica".

La scuola, pertanto, attraverso lo studio dello strumento, si propone di raggiungere i seguenti obiettivi:

- promuovere la formazione globale dell'alunno offrendo, attraverso l'esperienza musicale resa più completa dallo studio dello strumento, occasioni di maturazione logica, espressiva, comunicativa;
- offrire all'alunno, attraverso l'acquisizione di specifiche competenze musicali, ulteriori occasioni di sviluppo ed orientamento delle proprie potenzialità;
- fornire ulteriori occasioni di integrazione e di crescita anche per gli alunni con Bisogni Educativi Speciali;
- accrescere il gusto del vivere in gruppo;
- avviare gli alunni a sostenere un'esibizione pubblica gestendo la propria emotività;
- abituare i ragazzi a creare, a verificare e ad accrescere le regole, a superare l'individualismo e ad essere autonomi nel gruppo.

Art. 1 - ORGANIZZAZIONE ORARIA DELLE ATTIVITÀ DIDATTICHE

(D.I. n. 176/2022 ART. 6 lettera a)

comma 1 – "L'orario aggiuntivo per gli alunni corrisponde a tre ore settimanali (ovvero novantanove ore annuali), che possono essere organizzate anche su base plurisettimanale o articolate in unità di insegnamento non coincidenti con l'unità oraria".

Le lezioni del corso di strumento musicale prevedono:

- a) lezione strumentale, in modalità di insegnamento individuale e/o per piccoli gruppi;
- b) teoria e lettura della musica in modalità di insegnamento per gruppi strumentali;
- c) musica d'insieme in modalità di insegnamento per piccoli gruppi e collettiva.

L'orario delle lezioni si svolgerà in orario pomeridiano a partire dalle ore 14.00 ed entro e non oltre le ore 18.00.

"Nei percorsi a indirizzo musicale, le attività ... si svolgono in orario aggiuntivo rispetto al quadro orario previsto dall'articolo 5, comma 5, del decreto del Presidente della Repubblica 20 marzo 2009, n. 89, per tre ore settimanali, ovvero novantanove ore annuali, anche articolate in unità di insegnamento non coincidenti con l'unità oraria e organizzate anche su base plurisettimanale, corrispondenti a sei ore settimanali di insegnamento del docente per ciascun sottogruppo. Nell'ambito della loro autonomia le istituzioni scolastiche possono modulare nel triennio l'orario aggiuntivo a condizione di rispettare comunque la media delle tre ore settimanali, ovvero novantanove ore annuali".

Tutto ciò premesso, nel prospetto orario settimanale si prevede un'organizzazione che permette a tutti gli alunni di avere massimo due rientri pomeridiani in quanto le ore di musica d'insieme e di teoria della musica vengono previste all'interno della stessa giornata di lavoro.

comma 2 - Il percorso ad indirizzo musicale non è incentrato su sezione unitaria ma su classe con alunni provenienti da diverse sezioni ordinarie.

L'orario delle lezioni strumentali (individuali) viene concordato ad inizio anno scolastico con lo specifico docente di strumento, mentre il giorno e orario delle lezioni di teoria e musica d'insieme (collettive) viene stabilito dai docenti in funzione di esigenze organizzative della scuola.

Gli orari delle lezioni, proposti dalla scuola sulla base di necessità didattiche e organizzative e concordati con le famiglie ad inizio anno scolastico, una volta stabiliti non potranno essere modificati salvo valide e comprovate motivazioni avallate dal Dirigente Scolastico in accordo con il docente di strumento musicale.

comma 3 - Le attività del percorso ad indirizzo musicale, in quanto curricolari, hanno la priorità sulle attività extrascolastiche. La mancata partecipazione alle lezioni strumentali è motivo di esclusione dagli eventi musicali organizzati durante l'anno scolastico.

comma 4 - I docenti e gli allievi del corso ad indirizzo musicale, costituiranno – secondo le occasioni e le più idonee condizioni operative e di carattere didattico – dei gruppi musicali d'insieme, anche con alunni che non appartengono alla sezione musicale, coinvolti in attività laboratoriali volte al potenziamento dell'offerta formativa nel campo dell'educazione musicale, previste e contemplate dal PTOF dell'Istituto, per un maggiore impatto per la formazione degli alunni e per la loro possibilità di esprimersi.

L'esibizione musicale è un momento didattico a tutti gli effetti, gli alunni dimostrano quanto hanno appreso nelle lezioni strumentali, affinano la capacità di concentrazione e di autocontrollo e mettono alla prova le loro competenze, anche a fronte di momenti particolarmente significativi sotto il profilo emotivo.

comma 5 - È prevista la partecipazione a rassegne, concorsi e altre attività musicali che coinvolgono anche gli alunni degli altri corsi che compongono il coro della Scuola. Nel corso della rassegna, potranno effettuarsi visite a luoghi e siti di particolare interesse storico, geografico, culturale abbinando il viaggio d'istruzione di uno o più giorni, compatibilmente con le esigenze didattiche e familiari.

Art. 2 - POSTI DISPONIBILI

(D.I. n. 176/2022 ART. 6 lettera b)

Il numero di alunni ammessi a frequentare la futura classe prima del corso ad indirizzo musicale è determinato dal punteggio ottenuto nelle prove dell'esame attitudinale (si veda art.3 comma 2) e comunque subordinato ad un criterio di omogeneità nella formazione dei gruppi strumentali, fino ad un totale massimo di 45 alunni con un minimo di 4 alunni per specialità strumentale (5 in totale per lo strumento Pianoforte, l'unico con potenziamento organico di un docente aggiuntivo) e un massimo di 10 alunni (15 in totale per lo strumento Pianoforte). Il numero potrà subire variazioni in base alle indicazioni della Circolare Ministeriale che ogni anno il Ministero redige in materia di iscrizioni scolastiche.

Per le future classi seconde e terze che completeranno il ciclo ai sensi del decreto ministeriale n. 201/1999, il limite massimo di disponibilità per eventuali ulteriori inserimenti in seguito a trasferimenti o a ritiri giustificati, è fissato ad 1 posto per ciascuna specialità strumentale.

Art. 3 - PROVA ATTITUDINALE E CRITERI DI VALUTAZIONE

(D.I. n. 176/2022 ART. 6 lettera c)

comma 1 - Al percorso ad indirizzo musicale si accede previo superamento di una prova di ammissione orientativo-attitudinale. Non è richiesta agli aspiranti alcuna conoscenza musicale di

base. Considerata la procedura di iscrizione on line vigente, l'Istituto predispone la prova orientativo-attitudinale entro il termine di scadenza delle iscrizioni: essa verrà comunque svolta nei tempi stabiliti da Circolare Ministeriale. Tutti gli alunni che, all'atto dell'iscrizione hanno scelto l'indirizzo musicale verranno convocati per sostenere la prova che ha luogo presso i locali dell'Istituto. Nel caso di candidati impossibilitati per gravi motivi a partecipare alla prova attitudinale, sarà riconvocata la commissione per una prova suppletiva.

comma 2 - Le prove attitudinali, sono predisposte dalla Scuola, in base alla normativa vigente. Le prove sono svolte per tutti i candidati con le stesse modalità e consistono in esercizi di difficoltà progressiva volti a rilevare le competenze ritmiche, di intonazione e di memoria musicale di ogni alunno che intende intraprendere il percorso musicale, più una prova di coordinamento psicomotorio e di accertamento delle caratteristiche psicofisiche.

- Prova n. 1 – Ritmica percettiva (cinque sequenze)
- Prova n. 2 – Melodica uditiva (cinque sequenze)
- Prova n. 3 – Intonazione cantata (su melodia a scelta libera)
- Prova di coordinamento psico-motorio e accertamento delle caratteristiche psicofisiche per gli strumenti in scelta

Le suddette prove si svolgeranno a porte chiuse.

Il punteggio massimo conseguibile è di punti 30, ottenuti dalla somma di punti delle 3 diverse prove, ciascuna con un punteggio massimo fino a 10, e l'indicazione in nota riportante l'accertamento delle caratteristiche psicofisiche. La commissione si avvarrà della facoltà di assegnare i punteggi finali mediante l'adozione dei decimali per una più puntuale valutazione del candidato ai fini della stipula della graduatoria finale.

Il punteggio minimo per l'ammissione alla classe di strumento è pari a punti 6.

Nel caso di parità di punteggio, la commissione attribuisce lo strumento tra i quattro insegnamenti presenti dell'Istituto (chitarra, pianoforte, violino e percussioni) sulla base dell'ordine di preferenza espresso dal candidato; a seguito delle prove attitudinali e del primo contatto con gli strumenti, l'elenco delle preferenze può essere confermato o modificato.

Per l'assegnazione degli strumenti saranno presi in considerazione i seguenti criteri:

- attitudini psicofisiche, ritmico/coordinative, melodico/percettive, e predisposizioni naturali osservate in sede d'esame;
- omogeneità nella formazione dei gruppi strumentali.

comma 3 - La volontà di frequentare il percorso ad indirizzo musicale è espressa all'atto dell'iscrizione alla classe prima. Una volta scelto, lo strumento è materia curricolare, ha la durata di tre anni ed è parte integrante del piano di studio dello studente e materia degli Esami di Stato al termine del Primo Ciclo d'Istruzione.

Art. 4 - PROVA ATTITUDINALE per alunni con disabilità e DSA

(D.I. n. 176/2022 ART. 6 lettera d)

Per gli alunni con disabilità e con disturbo specifico dell'apprendimento le prove saranno semplificate e/o diversificate in base ai casi. La Commissione si riserva la possibilità di ammettere eventuali candidati con BES, con disabilità e con disturbo specifico dell'apprendimento in considerazione del reale beneficio che la frequenza al corso musicale possa arrecargli.

Art. 5 – MODALITA' DI VALUTAZIONE NEL CASO IN CUI LE ATTIVITA' SIANO SVOLTE DA PIU' DOCENTI

(D.I. n. 176/2022 ART. 6 lettera e)

Sono attribuite, nell'organico dell'autonomia, per ogni percorso a indirizzo musicale, quattro diverse cattedre di strumento musicale, articolate su tre gruppi, ciascuno corrispondente ad un

anno di corso. I Docenti di strumento musicale sono quattro (uno per ogni specialità strumentale) e svolgono 6 ore per classe così distribuite:

- 1 ora di teoria e lettura della musica
- 1 ora di musica d'insieme
- 4 ore di lezione strumentale.

Al detto organico, viene aggiunto un quinto docente di Potenziamento su classe di concorso di strumento Pianoforte; il suo orario potrà variare annualmente su delibera del Collegio dei Docenti con approvazione del Consiglio d'Istituto, rispetto a quello degli altri docenti, pur mantenendo l'articolazione dell'impianto che garantirà a ciascun alunno le 3 ore settimanali di didattica.

Nel caso in cui le attività vengano svolte da più docenti per ogni strumento all'interno dello stesso consiglio di classe, la valutazione del singolo alunno scaturirà dalla media dei voti attribuita da ogni singolo docente. Se si dovesse presentare un voto decimale, lo stesso verrà arrotondato per eccesso se $\geq 0,5$ e per difetto se $< 0,49$.

Art. 6 – COMMISSIONE ESAMINATRICE

(D.I. n. 176/2022 ART. 6 lettera f)

La Commissione Esaminatrice è composta dagli insegnanti di strumento musicale, da un docente di musica in servizio nell'Istituto e dal Dirigente Scolastico che la presiede e che, in sua vece, potrà delegare uno degli insegnanti della commissione a presiedere e coordinare i lavori.

Art. 7 – CRITERI DI INDIVIDUAZIONE DEGLI ALUNNI ASSEGNATI

(D.I. n. 176/2022 ART. 6 lettera g)

comma 1 - Considerata la procedura di iscrizione online vigente, l'Istituto predispone la prova orientativo-attitudinale entro il termine di scadenza delle iscrizioni: essa verrà comunque svolta nei tempi stabiliti da Circolare Ministeriale e/o dalla nota annuale sulle iscrizioni.

Tutti gli alunni che, all'atto dell'iscrizione hanno scelto l'indirizzo musicale verranno convocati per sostenere la prova che ha luogo presso i locali dell'Istituto. Nel caso di candidati impossibilitati per gravi motivi a partecipare alla prova attitudinale, sarà riconvocata la commissione per una prova suppletiva.

comma 2 - Sulla base del punteggio riportato nelle prove attitudinali (vedi art. 3 comma 2) viene stilata una graduatoria. La graduatoria di merito sarà utilizzata per determinare la precedenza degli iscritti in relazione:

- all'ammissione al corso ad indirizzo musicale;
- all'ordine di scelta dello strumento musicale;
- a nuovi "inserimenti" nel corso ad indirizzo musicale, in casi di trasferimenti, rinuncia o impedimenti vari.

Gli strumenti, tra cui le famiglie possono esercitare l'opzione, scegliendo l'ordine di priorità, sono i seguenti: pianoforte, chitarra, violino e percussioni.

L'indicazione dello strumento più adatto allo specifico allievo, da parte della commissione, non è sindacabile, anche se, nei limiti del possibile, terrà conto delle indicazioni non vincolanti fornite dalla famiglia all'atto dell'iscrizione.

comma 3 - La graduatoria di merito e l'attribuzione dello strumento di studio verranno pubblicate all'albo online dell'Istituto. La pubblicazione della graduatoria di merito all'albo online dell'Istituto vale a tutti gli effetti quale comunicazione ufficiale alle famiglie interessate.

comma 4 - Rinuncia all'iscrizione. Qualora, a fronte di un esito positivo della prova attitudinale e ad un collocamento utile nella conseguente graduatoria di merito, la famiglia non ritenesse di

procedere all'iscrizione al corso e allo strumento individuato dalla Commissione, la rinuncia deve pervenire in forma scritta al Dirigente scolastico entro dieci (10) giorni dalla comunicazione dell'esito della prova.

Non sono previsti altri casi di esclusione o ritiro, salvo casi di carattere sanitario, per i quali è possibile il ritiro dalla frequenza in ogni momento, previa presentazione di apposito certificato medico che attesti l'effettiva impossibilità a proseguire gli studi musicali. La Commissione si riserva comunque di valutare, sentito il Consiglio di classe, eventuali proposte di interruzione del percorso musicale in casi eccezionali, opportunamente motivati e comprovati.

Possono essere ammessi passaggi da uno strumento all'altro, solo in virtù di sopraggiunte e comprovate problematiche che impediscano al candidato di poter frequentare i corsi musicali assegnati in prima istanza, previa disponibilità di posto dello strumento accogliente.

comma 5 - Eventuali alunni provenienti da altra scuola ad indirizzo musicale saranno inseriti direttamente nella classe corrispondente, a condizione che sia disponibile un posto per lo strumento già studiato nella scuola di provenienza.

Non sono ammessi inserimenti per strumenti diversi.

Nel caso in cui, per rinuncia o trasferimento, si rendesse disponibile un posto di strumento, si provvederà ad inserire un nuovo alunno nella classe prima attingendo dalla graduatoria e assegnandogli l'insegnamento dello strumento resosi disponibile.

Art. 8 – CRITERI PER L'ORGANIZZAZIONE ORARIA DEI DOCENTI

(D.I. n. 176/2022 ART. 6 lettera h)

Vista l'organizzazione oraria delle attività didattiche di strumento (vedi art. 1 comma 1) le attività collegiali pomeridiane saranno previste a partire dalle ore 18.00; nei giorni in cui non figurano lezioni collettive, è possibile anche anticipare l'orario di dette attività, previo accordo con i docenti di strumento che prevederanno una rimodulazione oraria occasionale, al fine di recuperare le eventuali lezioni individuali sovrapposte con le attività collegiali convocate.

Art. 9 – EVENTUALI FORME DI COLLABORAZIONE IN COERENZA CON IL PIANO DELLE ARTI D.L. 60/2017 Art. 5

(D.I. n. 176/2022 ART. 6 lettera i)

Saranno considerate eventuali forme di collaborazione con altri enti che operino in ambito musicale; in modo particolare verranno accolte le manifestazioni di interesse e le iniziative di promozione musicale provenienti dal Conservatorio di Musica "L. Refice" di Frosinone e del Liceo Musicale "A. G. Bragaglia" di Frosinone.

Art. 10 – COLLABORAZIONE DEI DOCENTI DI STRUMENTO NELLA SCUOLA PRIMARIA AI SENSI DEL DM 8/2011

(D.I. n. 176/2022 ART. 6 lettera j)

Questa Istituzione ha sempre promosso lo svolgimento di attività nella scuola primaria, dedicate allo sviluppo dei temi della creatività e, in particolare, alla pratica artistica e musicale, volte a favorire le potenzialità espressive e comunicative dei piccoli discenti.

I Docenti di strumento svolgono un orario aggiuntivo nel rispetto di quanto previsto dalla contrattazione collettiva. Nel caso in cui un docente dovesse trovarsi con meno di quattro alunni per classe, non potendo rispettare l'organizzazione oraria, può prestare servizio nella scuola primaria per il numero delle ore necessarie al raggiungimento delle quattro ore di lezione strumentale, in coerenza con quanto disposto all'articolo 1, commi 20 e 85, della legge n. 107 del 2015, che riguarda l'impiego di docenti, anche di altro grado scolastico, che conservano il trattamento stipendiale del grado di istruzione di appartenenza.

All'interno del piano dell'autonomia scolastica, i docenti di strumento possono anche effettuare una rimodulazione del proprio orario settimanale – previa delibera del Collegio dei Docenti e successiva approvazione in Consiglio d'Istituto – per recuperare una disponibilità oraria di n. 1 ora al massimo, da dedicare al potenziamento delle attività di avviamento musicale presso le classi quinte della scuola primaria, in concomitanza e all'interno delle attività preposte per la Continuità musicale fra scuola primaria e secondaria di I grado.

Art. 11 - VALUTAZIONE DEGLI APPRENDIMENTI ED ESAME DI STATO

comma 1 - In sede di scrutinio periodico e finale, il docente di strumento partecipa alla valutazione delle alunne e degli alunni che si avvalgono di tale insegnamento e attribuisce una valutazione con le modalità previste dalla normativa vigente.

comma 2 - "In sede di esame di Stato conclusivo del primo ciclo di istruzione per le alunne e gli alunni iscritti ai percorsi a indirizzo musicale il colloquio previsto dall'articolo 8, comma 5, del decreto legislativo 13 aprile 2017 n. 62, comprende una prova di pratica di strumento, anche per gruppi di alunni del medesimo percorso per l'esecuzione di musica d'insieme".

comma 3 - Le competenze acquisite dalle alunne e dagli alunni nell'ambito dei percorsi di ampliamento dell'offerta musicale, sono riportate nella certificazione delle competenze di cui al decreto legislativo 13 aprile 2017 n. 62.

Art. 12 - ADEMPIMENTI PER LE FAMIGLIE E GLI ALLIEVI

comma 1 - È opportuno che ogni alunno frequentante il corso ad indirizzo musicale abbia uno strumento musicale personale per lo studio quotidiano. La scuola, dietro presentazione di regolare domanda, può valutare la cessione in comodato d'uso gratuito (con cauzione) di strumenti musicali di sua proprietà, o l'uso in orario e giornate concordate, dello strumento nei locali della scuola.

Gli alunni in solido con le loro famiglie sono responsabili per eventuali danni causati agli strumenti per colpa o dolo e dovranno provvedere alla loro riparazione o ri-acquisto.

comma 2 - La famiglia garantisce la frequenza dell'intero monte-ore settimanale, compresi i rientri pomeridiani e le manifestazioni musicali eventualmente programmate dalla scuola, poiché queste costituiscono orario scolastico a tutti gli effetti. Le assenze alle lezioni pomeridiane di strumento devono essere giustificate alla prima ora del giorno seguente. Dopo cinque assenze consecutive verrà inviata lettera informativa alla famiglia.

comma 3 - Gli alunni devono attenersi alle norme contenute nel Regolamento d'Istituto anche durante la frequenza pomeridiana, che costituisce orario scolastico curricolare a tutti gli effetti. Devono inoltre:

- frequentare con regolarità le lezioni;
- eseguire a casa le esercitazioni assegnate;
- avere cura della propria dotazione, sulla quale la scuola non ha alcuna responsabilità;
- partecipare alle varie manifestazioni musicali organizzate dalla scuola. Vale ricordare che l'orario pomeridiano concorre alla formazione del monte-ore annuale ed è parte integrante dei criteri di ammissione allo scrutinio finale.

Art. 13 - VALIDITA'

Il presente Regolamento rimarrà valido fino a quando si riterrà necessario apportare modifiche. Le eventuali modifiche saranno proposte al Consiglio di Istituto che, vagliato il contenuto e la compatibilità amministrativo/contabile, con atto deliberativo le approverà. Il nuovo Regolamento entrerà a regime il primo giorno utile del mese successivo alla data di delibera del CdI.

Le classi seconde e terze a indirizzo musicale già funzionanti ai sensi del decreto ministeriale n. 201/1999 completano il percorso fino ad esaurimento, nel rispetto di detta norma; in questo caso, sia per le classi seconde che per le classi terze resterà valido il regolamento deliberato ed approvato negli anni precedenti.